

## CONVENZIONE - ADESIONE SUA.CS

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_ presso la sede della Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo n. 1, Cosenza

### TRA

la **SUA.CS - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza**, codice fiscale 8003710789 avente sede a piazza XV Marzo n. 1, Cosenza, rappresentata dal Presidente f.f. della Provincia di Cosenza, **dott. Biagio Antonio Faragalli**, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, domiciliato, ai fini del presente atto, in Piazza XV Marzo n. 1, Cosenza, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione ai sensi della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 28/06/2017

### E

il **ARSAC - Azienda Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura Calabrese** P.IVA: 03268540782, avente sede legale in Viale Trieste n. 95, Cosenza, rappresentata dal Direttore Generale **Dott.ssa Fulvia Michela Caligiuri** nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliata ai fini del presente atto c/o l'ARSAC aderente;

### PREMESSO

- **che** l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- **che** con il D. Lgs. del 31 Marzo 2023, n. 36 è stato approvato il nuovo "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);
- **che** l'art. 62 del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 - in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici - prevede:
  1. *Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.*
  2. *Per effettuare le procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4. Per le procedure di cui al primo periodo, l'ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti non qualificate.*

3. *L'allegato di cui al comma 2 indica i requisiti necessari per ottenere la qualificazione e disciplina i requisiti premianti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.4 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentita l'ANAC, previa intesa in sede di e la Conferenza unificata, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.*
4. *L'allegato di cui al comma 2 può essere integrato con la disciplina di ulteriori misure organizzative per la efficace attuazione del presente articolo, dell'articolo 63 e del relativo regime sanzionatorio, nonché per il coordinamento, in capo all'ANAC, dei soggetti aggregatori.*
5. *Le stazioni appaltanti qualificate, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo e al comma 8 dell'articolo 63, possono:*
  - a) *effettuare, in funzione dei livelli di qualificazione posseduti, gare di importo superiore alle soglie indicate al comma 1 del presente articolo;*
  - b) *acquisire lavori, servizi e forniture avvalendosi di una centrale di committenza qualificata;*
  - c) *svolgere attività di committenza ausiliaria ai sensi del comma 11;*
  - d) *procedere mediante appalto congiunto ai sensi del comma 14;*
  - e) *procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione secondo la normativa vigente dalle centrali di committenza qualificate;*
  - f) *procedere all'effettuazione di ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza anche per importi superiori ai livelli di qualificazione posseduti, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;*
  - g) *eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).*
6. *Le stazioni appaltanti non qualificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 63, fatto salvo quanto previsto al comma 1, del presente articolo:*
  - a) *procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;*
  - b) *ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;*
  - c) *procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;*
  - d) *effettuano ordini su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori, con preliminare preferenza per il territorio regionale di riferimento. Se il bene o il servizio non è disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della stazione appaltante, oppure per ragioni di convenienza economica, la stazione appaltante può agire, previa motivazione, senza limiti territoriali;*
  - e) *eseguono i contratti per i quali sono qualificate per l'esecuzione;*
  - f) *eseguono i contratti affidati ai sensi delle lettere b) e c);*
  - g) *qualora non siano qualificate per l'esecuzione, ricorrono a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori; in tal caso possono provvedere alla nomina di un supporto al RUP della centrale di committenza affidante.*
7. *Le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all'articolo 63, comma 1. In relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:*
  - a) *progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;*

- b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;
  - c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l'aggiudicazione di propri appalti specifici;
  - d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;
  - e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g).
8. *L'allegato II.4 può essere integrato con una disciplina specifica sul funzionamento e sugli ambiti di riferimento delle centrali di committenza, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.*
9. ***Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata.***
10. *Le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all'ANAC, che provvede entro quindici giorni all'assegnazione d'ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all'articolo 63, comma 2. Eventuali inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio di cui al terzo periodo possono essere sanzionate ai sensi dell'articolo 63, comma 11, secondo periodo.*
11. *Le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al di fuori dei casi di cui al primo periodo, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per le attività di committenza ausiliarie, ad esclusione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera z), punto 4, dell'allegato I.1, a prestatori di servizi individuati attraverso le procedure di cui al codice.*
12. *La stazione appaltante, nell'ambito delle procedure di committenza è responsabile del rispetto del codice per le attività ad essa direttamente imputabili, quali:*
- a) *l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;*
  - b) *lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;*
  - c) *ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettere a) e c), la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.*
13. *Le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza*

svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza.

14. Due o più stazioni appaltanti possono decidere di svolgere congiuntamente, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una o più fasi della procedura di affidamento o di esecuzione di un appalto o di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, purché almeno una di esse sia qualificata allo svolgimento delle fasi stesse in rapporto al valore del contratto. Le stazioni appaltanti sono responsabili in solido dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice. Esse nominano un unico RUP in comune tra le stesse in capo alla stazione appaltante delegata. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15. Se la procedura di aggiudicazione è effettuata congiuntamente solo in parte, le stazioni appaltanti interessate sono congiuntamente responsabili solo per quella parte. Ciascuna stazione appaltante è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dal codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.
15. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell'individuazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata, anche ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.
16. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione europea per le attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture o servizi a stazioni appaltanti oppure nella forma di aggiudicazione di appalti o conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti. La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
17. Dall'applicazione del presente articolo e dell'articolo 63 sono esclusi le imprese pubbliche e i soggetti privati titolari di diritti speciali o esclusivi quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 146 a 152. Con modifiche e integrazioni all'allegato II.4 possono essere disciplinati i criteri di qualificazione per gli enti e i soggetti di cui al primo periodo e le regole di iscrizione nell'elenco ANAC, oltre che le regole di funzionamento e gli ambiti di riferimento delle relative centrali di committenza.
18. La progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all'articolo 63, comma 2, lettere b) e c).
  - **che** con deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 24/11/2015, è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS) e con la stessa deliberazione è stato approvato il **Regolamento di funzionamento della SUA.CS** nonché la relativa convenzione da stipulare con gli enti aderenti;
  - **che** con deliberazione del Consiglio provinciale n. 10 del 28/06/2017, il suddetto regolamento è stato totalmente abrogato e sostituito con un **Nuovo regolamento di funzionamento della SUA.CS** ed una nuovo schema di convenzione in conseguenza dell'entrata in vigore del **Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50** "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
  - **che** all'art. 15 "Rinvio Dinamico" del suddetto Nuovo Regolamento è previsto che **Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie**".

#### **Considerato**

- **che** l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in

ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;

- **che** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della SUA, indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- **che** il ruolo essenziale affidato dalla normativa alla SUA è quello di "promuovere ed attuare interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell'economia e dell'immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l'ottimizzazione delle risorse e dei prezzi";
- **che** l'obiettivo della SUA è quello di "rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro";
- **che** possono aderire alla SUA le Amministrazioni dello Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- **che**, in particolare, l'attenzione deve essere rivolta ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che sono quelli maggiormente in difficoltà nello svolgere questo tipo di attività che richiede una specifica professionalità ed esperienza, difficilmente acquisibile nei casi di scarse risorse umane disponibili, già impegnate in molteplici funzioni;
- **che**, al contrario, il personale della Provincia di Cosenza ha le conoscenze e l'esperienza tali da poter svolgere questo compito anche per gli altri enti;
- **che** le presenti premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Visto** l'art. 63, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 il quale espressamente prevede che *"In sede di prima applicazione le stazioni appaltanti delle unioni di comuni, costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle province e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni sono iscritte con riserva nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, primo periodo.*

**Tutto ciò premesso**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

#### **Articolo 1 – Oggetto**

1. La presente convenzione disciplina le modalità operative ed il funzionamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza (SUA.CS) con il compito di curare le procedure di gara di contratti di lavori, servizi e forniture rientranti nell'oggetto del D. Lgs. 36/2023 per i Comuni e gli altri Enti aderenti.
2. La sede della Stazione Unica Appaltante è stabilita presso la Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo, 1 – 87100 Cosenza.

#### **Articolo 2 – Attività escluse**

Sono di esclusiva competenza dell'Ente aderente:

- La fase “a monte” della procedura di gara (individuazione lavori, delle forniture e dei servizi da acquistare, finanziamenti, nomina del RUP, progettazione, determinazione a contrarre, versamento contributo ANAC).
- La fase finale della procedura di gara (affidamento definitivo, stipula del contratto e tutte le attività successive previste per legge).

### **Articolo 3 – Modalità di adesione alla SUA.CS**

1. I rapporti tra la SUA.CS e gli Enti aderenti sono disciplinati da apposita convenzione e così come previsto all’art. 62, comma. 9, D. Lgs. n. 36/2023;
2. La sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1 non costituisce delega di funzioni ma attribuisce esclusivamente alla SUA.CS il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del contraente *fino a proposta di aggiudicazione*;

### **Articolo 4 – Stazione Unica Appaltante**

1. La Provincia di Cosenza in funzione di SUA, cura la gestione della procedura di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture sino a *proposta di aggiudicazione (graduatoria)*;
2. Più analiticamente, su richiesta dell’Ente aderente, la SUA.CS svolge le seguenti attività:
  - a) riceve dagli Enti aderenti apposita richiesta di predisposizione della gara corredata dalla idonea e completa documentazione necessaria a predisporre la disciplina di gara (bando, disciplinare, lettera d’invito, avvisi di pre-informazione) e provvede alla verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata; nel caso in cui la SUA.CS rilevi la necessità di apportare modifiche o integrazioni alla documentazione sopra detta chiederà al RUP di regolarizzare la documentazione fornendo allo stesso la necessaria assistenza e collaborazione;
  - b) nomina, ai sensi dell’art. 15, comma 9, del D. Lgs. n. 35/2023, il **gruppo di lavoro** per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.
  - c) nel caso di ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – nel sub criterio qualità/prezzo – la SUA.CS effettua una verifica meramente oggettiva di conformità alle norme e alla giurisprudenza in materia, senza operare alcuna scelta discrezionale in ordine alla individuazione degli elementi di valutazione. La SUA.CS opera un controllo estrinseco in merito alla ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà dei criteri adottati per la valutazione dell’offerta tecnica, con particolare riferimento ai criteri motivazionali cui dovrà attenersi la Commissione nella fase di attribuzione del punteggio. In tal caso concorda con l’Ente i singoli elementi e sub-elementi di valutazione, i rispettivi pesi ponderali e le rispettive modalità di assegnazione dei punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente;
  - d) la SUA.CS non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il/la progettista e/o l’Ente aderente;
  - e) effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra, la SUA.CS provvede alla pubblicazione del bando di gara, del disciplinare di gara e dell’avviso informale della negoziata senza bando, ovvero all’inoltro degli inviti a presentare offerta nel caso di procedura ristretta, alla effettuazione delle sedute di gara e alla trasmissione, se richiesta, dello schema di determinazione di aggiudicazione definitiva unitamente a tutti i documenti di gara (verbali, schemi punteggi, etc). La determinazione di affidamento definitivo dovrà essere trasmessa alla SUA.CS per i successivi adempimenti.
  - f) nel caso di ricorso al criterio dell’**offerta economicamente più vantaggiosa** e qualora non sussistano i presupposti di legge che impongano di avvalersi di esperti iscritti all’ Albo istituito presso l’ANAC spetta alla Provincia la nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 36/2023 e fornisce alla stessa il supporto di segreteria e assistenza nello svolgimento delle operazioni di gara;
  - g) nel caso di ricorso al criterio del **minor prezzo o costo**, di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023 la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche

monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023;

- h) tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
3. La SUA.CS, a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, dando comunque priorità ad eventuali scadenze di finanziamenti. In quest'ultimo caso la documentazione necessaria all'avvio della procedura di gara dovrà pervenire - completa - e con anticipo tale da consentire alla SUA.CS di rispettare i termini di erogazione del finanziamento con un anticipo minimo da definirsi in base alla singola fattispecie concreta. Qualora l'Ente aderente non rispetti le condizioni di cui sopra non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della SUA.CS per la perdita del finanziamento.
4. La SUA.CS potrà decidere di non procedere nel caso in cui l'Ente aderente non versi l'incentivo previsto al successivo art. 6 comma 4.

### **Articolo 5 – Adempimenti dell'Ente aderente**

1. al fine di avviare la procedura di gara da parte della SUA.CS, l'Ente aderente, per il tramite del responsabile del procedimento, deve trasmettere a mezzo pec all'indirizzo [sua@pec.provincia.cs.it](mailto:sua@pec.provincia.cs.it) quanto segue:
- a) richiesta espletamento gara;
  - b) determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione, nonché il capitolato speciale di appalto, il CIG e la quantificazione dell'incentivo da versare in favore della provincia di Cosenza, per i compiti svolti dal personale della SUA.CS di cui al successivo art. 6, comma 4 della presente convenzione;
  - c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, capitolato e determinazione dovranno riportare:
    - indicazione dei criteri e sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica, nel sub criterio del rapporto qualità/prezzo, e relativi pesi e sottopesi, nonché, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio – se necessario- e l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio;
    - indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc. e, ove necessario, predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
  - d) nomina del Responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara;
  - e) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara;
  - f) progetto in formato elettronico completo di ogni suo allegato;
  - g) indicazione dei tempi massimi per l'aggiudicazione dell'appalto di riferimento, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti (sempre fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, comma 3);
  - h) indicazione di ulteriori eventuali condizioni alle quali l'Ente aderente avesse interesse;

### **Articolo 6 – Commissioni di gara**

1. Nel caso di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione del **minor prezzo o costo**, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023;

2. Nel caso, invece, di gara da esperire con il criterio di aggiudicazione dell'**offerta economicamente più vantaggiosa (rapporto qualità/prezzo)** la commissione verrà nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice;
3. L'Ente aderente può, con richiesta scritta, indicare un componente esperto all'interno della commissione di gara;
4. Per i compiti svolti dal personale della SUA.CS nell'espletamento delle procedure di gara per conto degli enti aderenti, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, è riconosciuta una quota). Tale incentivo viene quantificato nella determinazione a contrattare di cui al precedente articolo e verrà versato all'atto della richiesta di espletamento della gara sul c/c della Tesoreria Unica Banca d'Italia della Provincia di Cosenza.
5. Per i compiti svolti dal personale interno all'Ente aderente (comma 3 del presente articolo) gli oneri non rientrano nell'incentivo previsto dal precedente comma.

#### **Articolo 7 – Valutazione delle offerte anormalmente basse**

1. Nel caso in cui si versi nell'ipotesi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 si procede con le seguenti modalità:
2. il Presidente della Commissione invia al Rup dell'Ente aderente il Verbale di gara da cui si evince l'anomalia della offerta presentata proponendo di richiedere per iscritto al concorrente risultato primo classificato le giustificazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte risultate anormalmente basse, con i tempi e le modalità previste comma 2 dell'art. 110 del Codice; il concorrente invierà al RUP le suddette giustificazioni affinché proceda, con l'eventuale supporto della commissione di gara, alla verifica discrezionale dell'anomalia e procedere con i successivi adempimenti di competenza.
3. Nel caso di ricorso a procedura con "inversione procedimentale", riscontrata l'ipotesi di cui al precedente comma (anomalia), la commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente risultato primo in graduatoria e trasmetterà tutti gli atti di gara al Rup affinché proceda alla richiesta per iscritto delle sopradette giustificazioni.

#### **Articolo 8 - Comunicazioni e rapporti giuridici**

1. Le comunicazioni tra la Provincia ed Ente aderente devono avvenire tramite posta certificata, ovvero piattaforma *e-procurement* e altri strumenti elettronici il cui utilizzo sia concordato tra le parti.
2. Tutti i rapporti giuridici successivi alla proposta di aggiudicazione provvisoria (graduatoria) sono di competenza dell'Ente aderente;
3. Restano a carico dell'Ente aderente le spese per eventuali contenziosi derivanti dalle procedure di gara.

#### **Articolo 9 – Patto di integrità**

1. La Provincia e l'Ente aderente reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.
2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

#### **Articolo 10 – Gratuità delle funzioni della SUA.CS**

1. La SUA.CS svolge le proprie funzioni in favore degli Enti aderenti in modo gratuito, fatta salva la quota di cui all'art. 6, comma 4 della presente convenzione e il contributo gara da corrispondere all'ANAC;
2. Fermo restando quanto sopra, le spese di pubblicità dovute per legge saranno a carico dell'aggiudicatario e anticipate dall'Ente aderente.

#### **Articolo 11 – Durata della convenzione**

1. La convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della medesima ed ha validità tre anni.

2. L'Ente aderente potrà recedere in qualsiasi momento, con apposito atto deliberativo, dandone comunicazione alla Provincia, con preavviso di almeno due mesi.
3. Resteranno comunque fermi gli obblighi assunti in seguito a gare già avviate.

#### **Articolo 12 - Organizzazione e dotazione del personale della SUA.CS**

1. La SUA.CS è operativa presso la sede centrale della Provincia di Cosenza in Piazza XV Marzo, 1 - 87100 Cosenza ed è diretta da un Dirigente dell'Ente.
2. L'iscrizione alla Anagrafe Unica Stazioni Appaltanti avviene a cura del Responsabile del Servizio Informatico, individuato quale **R.A.S.A.** (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante).
3. La Provincia assicura che la SUA.CS sia dotata di un organico di personale sia tecnico che amministrativo in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.
4. L'Ente aderente si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la SUA.CS del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.
5. La Provincia controlla l'utilizzo delle risorse finanziarie da parte della SUA.CS e promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla SUA.CS e del personale di raccordo dell'Ente aderente, nonché forme di incentivazione e di motivazione finalizzate al miglioramento dell'efficienza della struttura.

#### **Articolo 13 - (Risorse strumentali e sistemi informativi)**

1. La Provincia si impegna a mettere a disposizione adeguati locali per lo svolgimento delle attività della SUA.CS nonché tutte le attrezzature necessarie per un corretto funzionamento della struttura.
2. L'attività della SUA.CS deve essere supportata da sistemi informativi e tecnici informatici idonei a garantire il perseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

#### **Articolo 14 - Contenzioso**

1. Eventuali controversie istaurate da soggetti terzi sotto qualsiasi forma quali ricorsi e contenziosi amministrativi o giudiziari, saranno trattati direttamente dall'Ente aderente (ARSAC) per il quale la procedura è stata espletata, con oneri a proprio carico.
2. La S.U.A. si impegna a fornire, in caso di contenzioso, ogni elemento utile attinente all'attività da essa svolta, anche sotto forma di relazione o parere.
3. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

#### **Articolo 15 - Disposizioni di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.Lgs. 267/2000 ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto di convenzione.
2. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori e la Stazione unica appaltante con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa.

#### **Articolo 16 - Trattamento dei dati personali**

La Provincia di Cosenza, in qualità di titolare del trattamento (con sede in Piazza XV Marzo n.5, Cosenza e-mail: info@provincia.cs.it, Centralino +39 0984 814.1), tratterà i dati personali, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

#### **Articolo 17 - Registrazione**

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 642/1972, ed è esente da bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) al D.P.R. n. 131/1986.

**Per l'ARSAC**

**Il Direttore Generale, *(firmato digitalmente)***

**Per la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza**

**Il Presidente, *(firmato digitalmente)***